

2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso il Consiglio in relazione al coinvolgimento del ricorrente in atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Il ricorrente critica il contesto del riesame che ha preceduto il controverso rinnovo delle misure restrittive e contesta qualsiasi coinvolgimento attuale nei fatti alla base della decisione di inserirlo nell'elenco delle persone cui si rivolge la decisione 2010/788/PESC.

- (¹) Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Ruhorimbere/Consiglio

(Causa T-91/22)

(2022/C 148/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (¹), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell'allegato di tale decisione;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021 (²), nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell'allegato I di tale regolamento;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-90/22, Kande Mupompa/Consiglio.

- (¹) Decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2022 — Amisi Kumba/Consiglio

(Causa T-92/22)

(2022/C 148/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea